



Corte III
C-6356/2013

Sentenza del 10 marzo 2016

Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A. _____,
erede di B. _____,

ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, condono della restituzione di prestazioni (decisione su opposizione del 15 ottobre 2013).

Fatti:**A.**

A.a Mediante decisione dell'8 aprile 1992 (doc. 9/3 dell'incarto della CSC) la Cassa di compensazione del Canton Vallese aveva erogato, in favore di C._____, cittadino italiano, nato nel 1927, coniugato con B._____, una rendita per coniugi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere da maggio 1992.

A.b Mediante decisione del 4 ottobre 1993 (doc. 9/5), in seguito al decesso del beneficiario, avvenuto il 27 luglio 1993 (doc. 4/1), la Cassa cantonale ha sostituito la prestazione per coniugi con una rendita semplice di vecchiaia per B._____, nata il 12 aprile 1930 (doc. 2/1; recte, come si vedrà di seguito, nata nel 1920, doc. 22/3), a decorrere dal 1° agosto 1993 (doc. 9/5).

B.

Con il rimpatrio dell'interessata, i pagamenti delle prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), Ginevra, a decorrere dal 1° febbraio 2003 (doc. 10/2).

C.

Con lettera del 16 maggio 2012 la CSC ha chiesto alla beneficiaria di esibire il certificato di esistenza in vita e interrotto il pagamento della prestazione in corso fino alla trasmissione della documentazione (doc. 12). Con un ulteriore scritto del 9 luglio 2012 la CSC ha sollecitato l'evasione della richiesta (doc. 14). Non avendo ricevuto risposta, l'amministrazione ha interpellato il Comune di L._____ (GE), il quale ha inviato l'attestato di morte dell'interessata, avvenuta il 28 ottobre 2011 (doc. 16/4). Lo stesso Comune ha poi certificato (doc. 22/3), su espressa richiesta della CSC (doc. 20), che B._____ era nata il 12 aprile 1920 e non il 12 aprile 1930, come indicato su documenti precedenti ad opera dell'assicurata (si confronti ad esempio doc. 2/1). Parimenti è emerso che, all'indirizzo della deceduta (Via S._____xxx, int. 1, L._____), risiede A._____, figlio di B._____ e C._____, nato il xx.xxxx.xxxx (si confronti il certificato di stato di famiglia, doc. 22/1-3) con D._____, nata il xx.xxxx.xxxx.

D.

D.a Da quanto precede, sia a motivo della data di nascita errata di B._____ (che modifica l'importo originale della prestazione AVS), sia a causa del versamento a torto all'interessata delle mensilità da novembre 2011 a maggio 2012, pari a fr. 2'212 (Fr. 316 X 7, doc. 26/3), perché deceduta, la CSC con decisione del 26 novembre 2012, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (doc. 27), ha chiesto al figlio A._____ la restituzione di complessivi fr. 6'945, pari alle prestazioni versate a torto alla madre da giugno 2007 a maggio 2012 (doc. 26).

D.b Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di rimborso né opposizione alla decisione di restituzione del 26 novembre 2012, con lettera del 16 gennaio 2013, la CSC ha concesso all'interessato un termine di 30 giorni per procedere al pagamento della somma pretesa (doc. 29).

D.c In data 17 gennaio 2013 la CSC è stata informata dalla Posta di L._____ che l'interessato era stato avvisato dell'invio della raccomandata RM yyyyyyyy CH il xx xxxxx 2012 e che essa veniva rinviata al mittente per compiuta giacenza (doc. 30/5-6).

E.

Con comunicazione telefonica del 25 gennaio 2013 (si confronti nota telefonica, doc. 31), A._____ ha sostenuto di non aver mai ricevuto la lettera/decisione di restituzione del 26 novembre 2012 e precisato che avrebbe chiesto il condono.

F.

F.a Con scritto del 28 gennaio 2013, indirizzato alla CSC, il nominato afferma di essere l'unico erede di B._____, chiede che "siano rivisti i modi ed i termini della pendenza in oggetto" e che gli si conceda un termine per dilazionare i pagamenti rispettivamente il parziale oppure totale condono (doc. 32). Da un lato riconosce che la madre aveva indicato nel passato una data di nascita inesatta, fatto che era già accaduto in un altro ambito e di cui si era accorto qualche mese prima della morte. Dall'altro sostiene di essere iscritto nelle liste di disoccupazione e di avere problemi economici.

F.b Tramite lettera del 20 febbraio 2013 (doc. 34) la CSC ha invitato l'interessato ad inviare una serie di documenti finanziari atti a sorreggere la domanda di condono. L'interpellato ha dato seguito alle richieste con scritto

del 26 marzo 2013, producendo alcuni documenti economici e dichiarando di trovarsi in grave difficoltà finanziaria (doc. 35). In sostanza, egli ha precisato di aver ereditato un immobile in Svizzera e di essere disoccupato in Italia.

G.

Mediante decisione del 23 maggio 2013 la CSC ha ammesso l'esistenza della buona fede, senza motivarne l'assunto, mentre ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'onere finanziario troppo grave, in quanto l'interessato è divenuto proprietario di un bene immobile in Svizzera di valore importante (doc. 39).

A._____ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento con atto datato 23 giugno 2013, trasmesso all'amministrazione il giorno successivo (doc. 40/3), chiedendo l'accoglimento della domanda di condono. Egli precisa di aver ereditato un bene nel Canton Vallese gravato da ipoteca e di rendimento non sufficiente nemmeno per coprire le spese (doc. 40).

H.

Mediante decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. 41), notificata il 14 ottobre seguente (doc. 42), la CSC ha respinto l'opposizione, rimproverando all'interessato di non aver avvisato la Cassa perlomeno del decesso della madre nell'ottobre 2011 - incorrendo nella violazione dell'obbligo di informare di cui all'art. 31 cpv. 1 LPGA - e di aver incassato a torto le mensilità da novembre 2011 a maggio 2012. A titolo abbondanziale la CSC ha respinto la condizione di onere troppo grave, poiché l'interessato è (o sarà) proprietario di un bene immobiliare di un certo valore e, alle stesse condizioni, in Svizzera, non sarebbe ammesso a godere di prestazioni complementari della LAVS, i cui parametri vengono utilizzati per calcolare un eventuale stato di bisogno. Inoltre, in simili condizioni, risiedendo all'estero, l'interessato risulterebbe avvantaggiato rispetto ad un cittadino svizzero bisognoso di prestazioni complementari.

I.

Con ricorso datato 5 novembre 2013 (doc. TAF 1), trasmesso il giorno seguente (timbro postale (doc. 47/4) e pervenuto al Tribunale amministrativo federale il 14 novembre, A._____ chiede, in sostanza, l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato e, di conseguenza, l'accoglimento della domanda di condono. Egli fa valere implicitamente la sua buona fede, la tardiva comunicazione del decesso essendo dovuta a problemi organizzativi insorti in seguito alla morte della madre. Per quanto

riguarda l'onere troppo grave egli ribadisce l'assoluta precarietà economica, come da documentazione già prodotta, non disponendo di alcuna fonte di reddito e sottolinea che il bene situato in Svizzera è gravato da debiti per circa fr. 75'000.-.

J.

Nelle proprie osservazioni ricorsuali del 15 gennaio 2014, la CSC rileva che, in ogni caso, senza entrare in modo approfondito nel merito della situazione economica, non è data la condizione di buona fede: il fatto che l'interessato abbia omesso di comunicare il decesso della madre ne esclude a priori l'esistenza (doc. TAF 3).

Preso atto della risposta di causa della CSC, il ricorrente, con scritto del 22 febbraio 2014, ha prodotto copia della decisione dell'INPS del 10 luglio 2013, con cui lo Stato italiano gli ha concesso un assegno sociale di 455,22 Euro al mese. L'interessato ha inoltre fatto valere la mancata conoscenza di molti affari della defunta madre, rappresentata da terzi, e segnalato che l'immobile sito nel Canton Vallese è ora sfitto, gravato ancora da ipoteca ed in attesa di vendita (doc. TAF 6).

K.

Copia delle replica e dei relativi documenti annessi è stata inviata alla CSC, la quale, con duplice del 18 marzo 2014, si è riconfermata nelle precedenti considerazioni, senza aggiungere ulteriori motivazioni (doc. TAF 8).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e 34 LTAF, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge

federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

2.

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

3.

3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

3.2 Secondo il diritto internazionale nel caso concreto è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e

0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.

4.

4.1 Secondo l'art. 2 LPGGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano

4.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

4.3 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Per la seconda frase del medesimo capoverso, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).

Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tra l'altro tenuti alla restituzione: il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi. Per l'art. 3 cpv. 1 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).

Sulla restituzione rispettivamente sul condono si statuisce di principio in due fasi separate (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3 e sentenza del TAF C-3053/15 del 28 maggio 2015 consid. 2.2).

5.

Il Tribunale amministrativo federale applica d'ufficio il diritto federale senza essere vincolato dalle motivazioni esposte nella decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini la Corte adita può accogliere il ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respingerlo in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente

6.

6.1 In via preliminare va esaminato se oggetto del contendere è la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal ricorrente oppure il condono. Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha stabilito non essere dati i presupposti del condono della restituzione, conclusione che presuppone che la decisione di restituzione sia nel frattempo cresciuta in giudicato. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di non aver ricevuto detto provvedimento (doc. 31, doc. 32).

In concreto dagli atti emerge che il plico relativo alla decisione di restituzione, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, è stato ritornato alla CSC con la menzione "compiuta giacenza" e con l'indicazione che l'interessato era stato avvisato dell'invio della raccomandata RM yyyyyyyyyyyy CH il xx xxxxxxxx 2012 (doc. 30/5 e 6). L'amministrazione ha tuttavia dichiarato, su espressa richiesta di questa Corte, di non essere in possesso dell'avviso di ricevimento inizialmente incollato alla busta che conteneva la decisione in esame (doc. TAF 11, doc. 30 pag. 6). Il ricorrente non è pertanto venuto a conoscenza concretamente della decisione al momento della notifica come da lui stesso dichiarato (doc. 32), tuttavia al più tardi il 28 gennaio 2013. In tale data egli ha infatti dichiarato nei confronti dell'amministrazione di essere venuto concretamente a conoscenza della decisione di restituzione, essendo essa allegata alla comunicazione del 18 gennaio 2013 (recte: diffida del 16 gennaio 2013, doc. 29, in particolare pag. 1

infine). Nel medesimo scritto egli ha inoltre presentato domanda di condono, senza contestare la restituzione, chiedendo espressamente che gli venisse concessa una "deroga, dilazione o un totale condono" (consid. F.a, doc. 32, doc. 34 e seg.).

6.2 Visto quanto sopra oggetto impugnato in questa sede e altresì oggetto del contendere è unicamente la questione se l'insorgente possa beneficiare o meno del condono della restituzione delle prestazioni di vecchiaia indebitamente percepite, pari a complessivi franchi 6'945, dalla defunta madre prima e da lui stesso dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto il 28 ottobre 2011 (mensilità di fr. 316 cadauna da novembre 2011 a maggio 2012), la decisione di restituzione della CSC del 26 novembre 2012, essendo cresciuta incontestata in giudicato.

7.

Va pertanto esaminato in concreto se sono dati i presupposti del condono.

7.1 In via preliminare va rilevato che da un punto di temporale per stabilire se la condizione dell'onere troppo grave è adempiuta va esaminata la situazione economica esistente al momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA) (consid. 3.2). Applicabili sono quindi le disposizioni dell'AVS, LPGA e LPC in vigore dal 1 gennaio 2013.

L'esistenza della buona fede va invece esaminata da un lato nell'istante della morte della madre e meglio da ottobre 2011 a maggio 2012 per quanto riguarda le prestazioni percepite dal ricorrente dopo la sua morte. Mentre per le prestazioni il cui importo è stato stabilito erroneamente, in seguito all'errata indicazione della data di nascita, il periodo precedente.

7.2 Nel merito, al fine di stabilire se il ricorrente può avvalersi del condono, va esaminato se l'assicurato era in buona fede e se la restituzione della somma percepita a torto costituirebbe per il debitore un onere troppo grave. Secondo l'art. 4 cpv. 1 OPGA infatti se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. (cpv. 1).

7.2.1 Secondo giurisprudenza il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del Tribunale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 110 V 176 consid. 3c e DTF 112 V 97 consid. 2c).

7.2.2 Secondo l'art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGa è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

7.2.2.1 L'art. 10 cpv. 1 LPC (nella versione in vigore il 1 gennaio 2013, RU 2012 6343-6344) prevede che per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

- a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno pari tra l'altro a fr. 19'210 franchi per le persone sole (cifra 1) e a fr. 28'815 per i coniugi (cif. 2);
- b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto per le persone sole è pari a 13'200 franchi per le persone sole (cif. 1) e fr. 15'000 franchi per i coniugi (cif. 2)

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti (cpv. 3):

- a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
- b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
- c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

L' art. 5 cpv. 2 OPGA precisa che per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati tra l'altro per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC (lett. a).

Per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (lett. c).

In virtù del capoverso 4 dell'art. 5 OPGA sono computati come spese supplementari, tra l'altro,

a. per le persone sole, 8'000 franchi;

b. per i coniugi, 12'000 franchi;

7.2.2.2

I redditi determinanti secondo la LPC sono previsti all'art. 11.

Sono computati come reddito (cpv. 1):

a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37'500 franchi per le persone sole, 60'000 franchi per i coniugi e 15'000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112'500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

f. gli assegni familiari;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia

Per il capoverso 3 non vengono computati:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

7.2.3 Quanto all'applicazione delle disposizioni della LPC per stabilire l'esistenza o meno dell'onere troppo grave, previsto dalla LPGA in materia di condono, nella sentenza C-1820/2008 del 13 novembre 2009 consid. 6.1 questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la legge in esame viene applicata in Svizzera. In effetti per poter beneficiare di prestazioni complementari il richiedente deve da un lato dimostrare che le spese riconosciute sono superiori ai redditi, e dall'altro dev'essere domiciliato e dimorare abitualmente in questo Paese (art. 4 cpv. 1 LPC). Dette prestazioni non sono inoltre esportabili (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, pag. 34 N 15). Gli importi previsti

dalla legge ed elencati dettagliatamente al considerando precedente, si riferiscono quindi alla situazione economica e al costo della vita esistenti in Svizzera.

L' applicazione delle disposizioni della LPC nel caso in cui l'onere troppo grave dev'essere stabilito in relazione ad un cittadino svizzero o straniero residente in Svizzera non pone pertanto alcun problema.

Diversa è per contro la situazione se la persona, il cui onere troppo grave è in discussione, risiede all'estero. In effetti nell'ipotesi in cui l'interessato vive in un Paese in cui il costo della vita è inferiore a quello svizzero, come nel caso concreto, il computo degli importi previsti dalla LPC lo avvantaggerebbe, senza alcun valido motivo e quindi in violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 131 V 107 consid. 3.4.2), rispetto ai residenti in Svizzera, in quanto il primo beneficerebbero di importi, a titolo di spesa, non conformi al costo della vita del loro Paese, poiché troppo elevati. Ciò vale in particolare per l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (art. 10 LPC), per gli importi non computabili a titolo di sostanza (art. 11 let. b LPC), per l'importo di fr. 12'000 di cui all'art. 5 cpv. 4 OPGA relativo ai costi supplementari e per quello riguardante la pigione (art. 5 cpv. 2 OPGA).

Se quindi la parte interessata risiede in un Paese dove il costo della vita differisce notevolmente da quello svizzero, le spese e i redditi vanno stabiliti in base alla LPC, tuttavia gli importi previsti devono essere adattati, proporzionalmente alla differenza dei costi reali, alla situazione del Paese di residenza.

8.

Nel caso in esame dal tenore della decisione impugnata emerge che la CSC ha ricondotto l'obbligo del ricorrente di restituire fr. 6'945 da un lato al fatto di aver stabilito l'ammontare della rendita in base a una data di nascita errata della beneficiaria (fr. 4'733.-) e dall'altro alla mancata notifica della morte della madre da parte del ricorrente (fr. 2'212.-, si confronti consid. D.a).

8.1 In primo luogo va rilevato che dal mese successivo alla morte della madre intervenuta nell'ottobre 2011, ossia da novembre 2011 fino alla fine di maggio 2012, il figlio ha incassato indebitamente sette mensilità AVS (fr. 316 X 7 = fr. 2'212), in quanto non gli erano dovute. Per questa parte del debito il ricorrente – che ha ammesso che il ritardo era riconducibile a problemi amministrativi e organizzativi insorti alla morte della madre – non può

avvalersi della propria buona fede, in quanto, quale unico erede, come egli stesso ha ammesso, avrebbe dovuto immediatamente avvisare la CSC del decesso della madre. Si può infatti considerare notorio il fatto che prestazioni di carattere personale, come quelle di vecchiaia, cessano di essere dovute al momento della morte dell'avente diritto e che pertanto tale modifica, va notificata all'autorità competente. In simili circostanze l'omissione dell'interessato va senz'altro ricondotta non solo ad una lieve, bensì ad una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza. In effetti facendo uso dell'attenzione che le circostanze esigevano da lui, egli avrebbe senz'altro potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

Essendo i presupposti per ammettere il condono cumulativi, in simili circostanze non è necessario esaminare, per quanto riguarda l'importo di fr. 2'212 se la decisione di non ammettere il presupposto dell'onere troppo grave è fondata.

Ne consegue che la restituzione delle mensilità sopradette non può essere condonata e pertanto su questo punto il ricorso, essendo infondato, va respinto.

8.2

8.2.1 Resta pertanto da esaminare se la restituzione dell'ammontare di fr. 4'733 (fr. 6'945 – fr. 2'212) può essere condonata. Ora, questo montante è da ascrivere all'intervenuto riesame del calcolo della prestazione spettante alla madre, dal momento che essa aveva indicato nei documenti di richiesta della prestazione di essere nata nel 1930, anziché nel 1920 (cfr. p. esempio già il doc. 2, richiesta di rendita di vecchiaia ed il doc. 3 certificato d'assicurazione, consid. A.b).

Al riguardo va rilevato che il figlio, nello scritto del 28 gennaio 2013 (doc. 32), ha affermato di aver saputo che si erano verificate delle contraddizioni anagrafiche, e ciò sei mesi prima che la madre morisse. L'insorgente ha in particolare precisato (doc. 32) che "ciò accadde nella circostanza di registrare una procura generale a mio nome da parte di mia madre, le cui facoltà mentali a quel momento, a giudizio del notaio, non le permisero di sottoscriverla. Comunque in tale occasione notai casualmente dette contraddizioni anagrafiche in alcuni documenti di mia madre ed io stesso le feci rilevare a detto notaio. Il notaio mi disse che quello era un errore da nulla (...)".

Da quanto appena esposto risulta che dette incongruenze erano emerse in un altro contesto e meglio in relazione alla sottoscrizione di una procura generale da assegnare al figlio in merito a pratiche notarili pochi mesi prima del decesso. In simili circostanze il ricorrente di certo non poteva né doveva sapere, neppure applicando l'attenzione che si poteva esigere da lui nelle circostanze concrete, che la madre avesse indicato, forse in più occasioni e già ben oltre 20 anni prima, un anno di nascita errato. Si trattava infatti di questioni amministrative di esclusiva competenza della madre e non del figlio, che non risulta in alcun modo aver rappresentato la madre in queste incombenze (si confronti in proposito l'intero incarto della CSC), prima del periodo immediatamente precedente la sua morte.

In relazione alla notifica della data di nascita erronea non vi è pertanto alcuna violazione dell'obbligo di informare da parte del ricorrente e se eventualmente vi fosse stata, sarebbe da ricondurre soltanto ad una lieve negligenza, irrilevante ai fini di stabilire se la buona fede andava o meno riconosciuta.

8.2.2 Alla luce di quanto appena esposto va quindi esaminato se il condono della restituzione dell'importo di fr. 4'733.- può essere concesso in quanto configurerebbe un onere troppo grave per il ricorrente ai sensi della giurisprudenza indicata al considerando (7.2.2).

La Cassa ha in particolare negato tale presupposto ritenuto che l'interessato è proprietario di un bene immobiliare di un certo valore e, alle stesse condizioni, in Svizzera, non sarebbe ammesso a godere di prestazioni complementari. L'opinione dell'amministrazione può essere condivisa in questa sede.

8.2.3 In concreto dagli atti emerge che, con scritto del 20 febbraio 2013 (doc. 34), l'amministrazione ha chiesto al ricorrente - facendo fronte al proprio obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti - al fine di poter statuire sul condono, di trasmettere, compilato, il foglio complementare 3 alla richiesta di prestazioni e allegare i seguenti documenti:

" fotocopie delle dichiarazioni fiscali modello 740 relative agli anni 2011 e 2012; fotocopie del modello 201 relativo ad eventuali pensioni italiane; un giustificativo sul quale appare la somma annua spesa per i premi della cassa malati (mutua); qualora non obbligata a compilare la dichiarazione fiscale modello 740, la preghiamo di rimetterci un documento ufficiale riservato ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei

redditi; se proprietaria di un appartamento o di un'abitazione è indispensabile rimetterci un documento ufficiale nel quale viene indicato il valore catastale in Euro; se in affitto un documento sul quale figurino l'affitto pagato; estratti conti di eventuali conti bancari".

In data 26 marzo 2013 il ricorrente ha dato seguito alla richiesta, allegando al formulario soprattutto documentazione - non recente - relativa alla sostanza immobiliare sita in Svizzera, nel Canton Vallese (doc. 35 pag. 7-20), il cui valore venale netto era stato stimato nel 2000 in fr. 305'000 (debito ipotecario pari a fr. 70'000, doc. 35 pag. 4, doc. 37 pag. 2, doc. TAF 6 allegato 3). Egli ha pure quantificato gli interessi ipotecari. Dalla documentazione risulta inoltre che in caso di locazione era possibile ricavarne un canone mensile di fr. 850 (doc. 35).

Per quanto riguarda la situazione italiana l'interessato ha trasmesso una certificazione del reddito imponibile dichiarato, secondo cui nel 2011 non disporrebbe di reddito imponibile (doc. 36 pag. 19) e un documento che attesta la ricerca di lavoro tra agosto 2012 e agosto 2013 (doc. 36 pag. 2). Da agosto 2013 egli percepisce inoltre un assegno sociale di euro 455,22 (doc. TAF 6 allegato 1).

Il ricorrente ha tuttavia omesso di precisare se egli vive in casa propria in Italia (egli risulta domiciliato a L. _____ presso il medesimo indirizzo della madre, doc. 22 pag. 1-2), visto che non ha indicato alcun canone di locazione a suo carico. Egli non ha neppure indicato, malgrado sia nato nel 1948, se sia al beneficio di prestazioni di vecchiaia. La documentazione relativa all'immobile sito in Svizzera non è altresì attuale, riportando il valore venale dell'immobile nel 2000.

8.2.4 Alla luce della menzionata documentazione, che non riporta in maniera conclusiva la situazione finanziaria attuale del ricorrente sia in Italia che in Svizzera – in particolare il valore della sostanza immobiliare nel 2013 non è stato quantificato, né è dato di sapere se nel frattempo l'immobile è stato venduto oppure no - l'amministrazione non è stata posta in grado di calcolare l'onere troppo grave conformemente alle disposizioni previste dalla legge sulle prestazioni complementari (consid. 10.1.2). La questione tuttavia di sapere se tale procedere è censurabile può restare indecisa.

In effetti, l'ammontare della sostanza immobiliare, pari a fr. 305'000 nel 2000, supera di gran lunga l'importo di 1/15 della sostanza netta computabile (pari a fr. 20'333) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (consid. 10.1.2.2). Essendo l'importo da restituire pari a fr. 4'733, correttamente

l'amministrazione ha ritenuto che il presupposto dell'onere troppo grave non era adempiuto in concreto e respinto la domanda di condono.

Visto quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso va respinto, mentre il rifiuto di ammettere il condono della restituzione di complessivi fr. 6'945 è confermato.

9.

9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS), né, visto l'esito della procedura, si attribuiscono spese ripetibili al ricorrente (art. 64 cpv. 1PA).

9.2 Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. xxxxxxxxxx, Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: